



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

GORI CARLO (C.F. GRO CRL 61E25 D704D), nato a Forlì il 25.5.1961 ed ivi residente,

Via Dei Mille, 20

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 11.6.2020 da GORI CARLO ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'artt. 7 e 14 ter l. 3/2012, trattandosi di debitore non soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali. che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- rilevato, a tale riguardo, che la ditta individuale Galleria 15 di cui il Gori era titolare, cessata il 31.12.2019, non risulta aver superato le soglie di cui all'art. 1 l.fall. negli ultimi tre esercizi, come rilevabile dalla documentazione prodotta;
- dato atto che il Gori si trova indubbiamente in una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che l'esposizione debitoria ammonta a € 303.840,71 di cui € 140.407,33 in



- privilegio ipotecario derivante da due mutui in essere con BCC Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese, mentre il patrimonio del Gori è costituito dalla proprietà di un immobile a destinazione negozio sito in C.so della Repubblica a Forlì, del valore stimato di € 169.000, da un ciclomotore CG 34423 immatricolato nel 2006 e dalle rimanenze e merci di magazzino, oltre che dal modesto reddito da lavoro pari a ca. € 600 derivante da rapporto di lavoro a tempo determinato con la Agruver in essere fino al 31.8.2020;
- valutata la completezza della documentazione prodotta, idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi e scritture contabili degli ultimi tre anni;
 - letta la relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012 nella persona della dott.ssa Elisa Rossi;
 - preso atto di quanto dettagliatamente esposto sia nel ricorso che nella relazione in ordine ai contenuti previsti dall'art. 14 ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisati:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata in via esclusiva alla pregressa attività commerciale svolta (vendita al minuto di abbigliamento, calzature etc.) che dopo anni di regolare svolgimento ha iniziato a risentire della crisi economica, della forte concorrenza dei centri commerciali e delle catene di abbigliamento a basso costo, delle vendite on line unitamente ai negativi effetti derivanti dallo spopolamento e degrado del centro storico a fronte dei costi fissi derivanti dagli oneri finanziari per i mutui accesi, dalle imposte, pur avendo azzerato i costi per collaboratori. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare il Gori non appare dunque imputabile a sua negligenza e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;



b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:

l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza del patrimonio rispetto all'indebitamento complessivo e all'avvenuta chiusura dell'attività commerciale per assenza di redditività; al fine di ridurre le spese, il Gori, pur essendosi separato dalla moglie, dal 2014 è tornato a vivere nella casa coniugale e dal luglio 2019 risulta legalmente divorziato;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:

oltre alle cartelle e ai carichi pendenti con l'Erario non risultano emessi protesti o avviate azioni esecutive; con atto del 15.2.2019 il Gori ha venduto alla moglie il 50% della casa coniugale al prezzo di € 75.000, destinato quanto a € 73.766,97 ad integrale copertura del debito ipotecario verso La BCC ravennate forlivese e imolese;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:

l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati esposti;

- Ritenuto che la proposta liquidatoria formulata dal Gori sia ammissibile, trattandosi di procedura a carattere concorsuale e liquidatorio di tutti i beni ancora in proprietà, mediante la quale il Gori, all'esito della durata minima prevista di 4 anni, intende provvedere, al netto delle spese in prededuzione, al pagamento dei creditori ipotecari in base a quanto sarà ricavato dalla vendita dell'immobile ipotecato e dei restanti creditori privilegiati e chirografari nei limiti di capienza del patrimonio;
- Dato atto dell'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C.;
- Verificata l'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;
- Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per procedere all'apertura della procedura



- liquidatoria, dovendo invece i requisiti e i presupposti per accedere all'esdebitazione essere valutati a seguito di separata istanza alla chiusura della procedura;
- Rilevato, infine, quanto al limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b), che tenuto conto dell'avvenuta cessazione dell'attività commerciale e dell'attuale modesto reddito da lavoro dipendente a tempo determinato, nonché delle spese necessarie per garantire il suo mantenimento, l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita vada lasciato al Gori, con riserva di rideterminazione al mutare delle condizioni reddituale, di cui il debitore e il Liquidatore dovranno dare tempestiva informazione al GD;
 - Dato atto che, in assenza di diversa indicazione e per questioni di economicità, l'incarico di Liquidatore vada conferito allo stesso OCC in persona del gestore nominato;
 - visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **GORI CARLO** (C.F. GRO CRL 61E25 D704D), nato a Forlì il 25.5.1961 ed ivi residente, Via Dei Mille, 20

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa ELISA ROSSI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese



presso la CCIAA di Forlì-Cesena, e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero mutare le condizioni reddituali del



Gori di cui quest'ultimo e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14 novies e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**.

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 30 giugno 2020

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

